

Allegato 1 alla deliberazione

[testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale]

mecc. 2012-05250/013

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2012	REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2012
<p>Articolo 2 - Esenzioni</p> <p>1. <i>L'esenzione dall'imposta, prevista per gli immobili di cui al Decreto Legislativo n. 504/1992, articolo 7, comma 1, lettera i), si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per attività svolte con modalità non commerciali, siano posseduti da Enti non commerciali, pubblici o privati, ovvero enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate.</i></p> <p>2. <i>L'esenzione si applica anche nel caso in cui il possessore e l'utilizzatore siano soggetti di cui al comma 1, anche diversi, a condizione che l'utilizzo dell'immobile avvenga a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato.</i></p>	<p>Articolo 2 - Esenzioni</p> <p>1. L'esenzione della quota comunale per gli immobili di cui al Decreto Legislativo n. 504/1992, articolo 7 comma 1 lettera i), si applica anche agli immobili posseduti ed utilizzati dagli Enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Articolo 4 - Agevolazioni</p> <p>1. omissis...</p> <p>2. omissis...</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214) la base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;</p> <p>b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.</p> <p>4. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado <i>fisico</i> sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.</p>	<p>Articolo 4 - Agevolazioni</p> <p>1. omissis...</p> <p>2. omissis...</p> <p>3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214) la base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;</p> <p>b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p> <p>4. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.).</p>

Allegato 1 alla deliberazione

[testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale]

mecc. 2012-05250/013

<p>La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 445/2000, art. 47, in ordine allo <i>stato di inagibilità o inabitabilità</i> deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione IMU <i>ed alla stessa deve essere allegata una perizia a carico del proprietario, comprovante il suddetto stato.</i></p> <p>Articolo 8 - Versamenti dei contitolari</p> <p>1. Si considerano regolarmente eseguiti <i>i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri</i>, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stato comunicato all'ufficio competente.</p>	<p>4 bis. Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;</p> <p>b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;</p> <p>c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità o inabitabilità;</p> <p>4 ter. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 445/2000, art. 47, in ordine alla sopravvenuta inagibilità o inabitabilità deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione IMU. Entro il termine di cui sopra deve essere dichiarato il venir meno dello stato di inagibilità.</p> <p>Articolo 8 - Versamenti</p> <p>1. Si considerano regolarmente eseguiti purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stato comunicato all'ufficio competente:</p> <ul style="list-style-type: none">- i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;- i versamenti effettuati dall' amministratore per conto dei condomini per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale. <p>2. Il curatore dell'eredità giacente, nei limiti dell'attivo ereditato, è tenuto all'assolvimento degli obblighi tributari anche ricorrendo alla vendita dei beni ereditati. In questo caso è tenuto al versamento dell'imposta dovuta entro 3 mesi dall'incasso del prezzo di vendita.</p>
--	---